



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)

Assunto il 15/10/2021

Numero Registro Dipartimento: 890

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10503 del 18/10/2021

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI 2021. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA..

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- l'art.122, comma 1, della Costituzione, che attribuisce alle Regioni la competenza in materia di sistema di elezione e di disciplina dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
- la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante: Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che ha stabilito i principi fondamentali in materia di sistema d'elezione regionale;
- la legge 14 febbraio 1968, n. 108 recante "Norma per l'elezione dei Consigli regionali a Statuto normale";
- lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1 e ss.mm.ii., recante "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale";
- il Decreto n. 135 del 30 novembre 2020, pubblicato sul BURC n. 112 dell'1.12.2020, con cui il Presidente f.f. della Regione ha indetto le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria per il giorno 14 febbraio 2021;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 441 del 30.11.2020 con la quale è stata istituita la struttura per le elezioni denominata Unità Organizzativa Elettorale ed è stato demandato al Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza la cura degli adempimenti connessi e la sottoscrizione delle intese con il Ministero degli Interni per la concessione dell'utilizzo della piattaforma informatica SIEL (Sistema Informativo Elettorale) e con le Prefetture delle cinque Province della Regione Calabria per la definizione delle attività tecnico/organizzative del procedimento elettorale al fine di garantire la conformità e speditezza delle operazioni elettorali;
- il successivo D.P.G.R. del 04.01.2021 n. 1 con il quale è stato revocato il D.P.G.R. 135/2020 e indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria per giorno 11 aprile 2021;
- il Decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 recante "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021" (GU SG n. 57 dell'8 marzo 2021) che ha disposto all'articolo 1, comma 1 <<Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell'evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021>>;
- il D.P.G.R. del 10.03.2021, n. 22 con il quale sono stati revocati il D.P.G.R. del 30.11.2020, n. 135 ed il successivo D.P.G.R. del 04.01.2021, n. 1 che prevedevano l'indizione delle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria;
- il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58:
all'articolo 1, comma 1, lettere a) stabilisce che <<in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021>>;
all'articolo 1, comma 2 prevede <<Ai fini di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, si tengono nell'ambito del turno di cui al medesimo comma 1, lettera a), le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo>>;

all'articolo 3, comma 1, prevede <<Al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, le operazioni di votazione di cui all'articolo 1 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15>>;

il D.P.G.R. n. 145 del 5 agosto 2021 con il quale sono state indette le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria per i giorni 3 e 4 ottobre 2021;

DATO ATTO che il procedimento elettorale di rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale tenutosi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021, è stato gestito autonomamente dalla Regione Calabria e che le relative spese gravano pertanto interamente sulla Regione, giusta L.R. 1/2005 e ss.ii.mm;

RITENUTO:

- al fine di consentire il regolare e tempestivo pagamento delle spese anticipate dai Comuni, dover regolamentare con apposito disciplinare le modalità di rendicontazione e di rimborso delle spese sostenute dagli stessi in occasione delle operazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale;
- di dover impegnare all'uopo la somma complessiva di € 6.270.000,00 a valere sul bilancio 2021-2023 annualità 2021 capitolo U0100210402.

RICHIAMATO il paragrafo 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

CONSIDERATO che l'obbligazione giuridica correlata al presente provvedimento è perfezionata, in quanto sono determinate la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito nonché la scadenza dell'obbligazione e che, pertanto, occorre costituire vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

ATTESTATO CHE pertanto:

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per l'impegno di che trattasi è stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U0100210402, e la corretta imputazione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2021;

VISTI:

- la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023;
- la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge Regionale n. 7/96 recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale;

la D.G.R. del 21/6/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e del d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni;

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alle norme in materia di separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quello della gestione modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;

la Delibera di Giunta Regionale n. 63 del 15 febbraio 2019 di approvazione del regolamento regionale n. 3 del 19/02/2019 ed avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto “DGR n. 63 del 15 febbraio 2019: Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. – Pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazione delle relative fasce di rischio”;

la DGR n. 512 del 31/10/2019” di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con DGR N.63/2019 e s.m.i. - Assegnazione Dirigenti”;

la DGR n. 513 del 31/10/2019 di approvazione “Nuova struttura organizzativa della G.R. approvata con DGR n. 63/2019 e s.m.i. assegnazione d’ufficio dei Dirigenti”;

la D.G.R. n. 286 del 28/09/2020 concernente “Deliberazione 271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento degli incarichi di Reggenza” e rinvio a successivo atto della “pesatura” per posizione economica e fascia di rischio dei Settori oggetto di riorganizzazione a seguito della definizione degli atti di micro-organizzazione di ciascun Dipartimento, con la quale è stato individuato il Dott. Tommaso Calabrò quale Dirigente generale reggente del Dipartimento Presidenza;

il D.P.G.R. n. 120 dell’1.10.2020 di conferimento al Dott. Tommaso Calabrò dell’incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento Presidenza;

il D.D.G. N. 7224 del 10/07/2020 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Raffaella Starace l’incarico del Settore “Economato, Logistica e Servizi Tecnici, Provveditorato Autoparco e BURC,”;

la proposta di impegno di spesa n. 7951/2021 generata telematicamente e parte integrante del presente atto.

ATTESTATA la completezza degli atti e dei documenti previsti dalle disposizioni di legge, di regolamento che disciplinano la materia, nonché la regolarità amministrativa, la legittimità e la conformità del provvedimento alle disposizioni di legge;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

Di Approvare l’allegato disciplinare per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni in occasione delle operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale svoltesi lo scorso 3 e 4 ottobre;

Di autorizzare l’impegno di spesa della somma di € 6.270.000,00 a valere sul bilancio 2021-2023 annualità 2021 capitolo U0100210402 “Spese per il rinnovo del consiglio regionale - trasferimenti correnti ad amministrazioni locali”, giusto impegno di spesa n. 7951/2021, allegato al presente atto;

Notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai Comuni, alle Prefetture, al Capo Gabinetto della Giunta Regionale, all’Unità Organizzativa Elettorale, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, al Dipartimento economia e Finanze, al Dirigente del Settore

Economato, al Dirigente del Settore Agenda Digitale e Coordinamento Sistemi Informatici Regionali, all'Avvocatura Regionale, ed a tutte le strutture interessate;

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Dirigente

STARACE RAFFAELA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

CALABRO' TOMMASO

(con firma digitale)



Esercizio 2021

03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

PROPOSTA DI IMPEGNO 7951/2021**Codice Gest. Siope:** U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni**Piano Conti Finanz.:** U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni**Data Inserimento:** 12/10/2021 **Descrizione:** Elezioni Regionali 2021 - rimborsi elettorali ai Comuni. **Debiti Fuori Bil.:** NO**Data Assunzione:** 12/10/2021**Capitolo:** U0100210402**Descrizione** SPESE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (ARTT. 3 E 21 DELLA LEGGE 17 FEBBRAIO 1968, N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)(SPESE OBBLIGATORIE)

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		COFOG	TRANSAZIONI EUROPEE	SIOPE	CUP	TIPO SPESA	CAPITOLO PERIMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO								
	01	U.01.07	U.1.04.01.02.003		01.6	7	U.1.04.01.02.003		4		

Importo: 6.270.000,00**Contabilizzabile:** 6.270.000,00**Tot. Ordinativi Prov.:** 0,00**Contabilizzato:** 0,00**Tot. Ordinativi Def.:** 0,00**Da Contabilizzare:** 6.270.000,00**Disponibilità a pagare:** 6.270.000,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 890/2021

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES) DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI 2021. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 18/10/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
Unità Organizzativa elettorale
D.G.R. n. 441 del 30-11-2020

ISTRUZIONI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI IN OCCASIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE FISSATE PER IL 3 E 4 OTTOBRE 2021.

PREMESSA

Con decreto 5 agosto 2021, n. 145, il Presidente della Giunta Regionale f.f., in virtù dei poteri conferiti dalla legge regionale n. 1/2005 e s.m.i., ha convocato per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta e dei membri del Consiglio regionale.

Il Prefetto di Catanzaro, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ha proceduto ai sensi della L. n. 108/1968 (art. 2- comma 3) alla contemporanea determinazione dei seggi del Consiglio regionale ed alla assegnazione degli stessi alle singole circoscrizioni. Ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 21, comma 1, della legge 17 febbraio 1968 n. 108 e dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge 23 aprile 1976 n. 136 e della legge del 27.12.2013 n. 147 art. 1 dai commi 398 a 401) gli oneri derivanti dagli adempimenti cui sono tenuti i Comuni della Calabria in occasione delle consultazioni in oggetto sono posti a carico della Regione Calabria.

Per il rimborso è richiesta la presentazione, da parte dei Comuni, di apposito rendiconto.

Onde consentire l'espletamento dei servizi relativi alle citate consultazioni e garantire il regolare e tempestivo pagamento delle spese, si invitano tutte le amministrazioni comunali ad uniformarsi ai seguenti criteri e modalità, nonché a quelli di cui alle circolari ministeriali e prefettizie inerenti l'oggetto. La Giunta regionale, con deliberazioni:

- n. 417 del 30-11-2020 recante "Variazione al documento tecnico di accompagnamento 2020-2022, sulla base della Legge regionale "Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con la legge regionale 30 aprile 2020, n. 3, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", approvata nella seduta del 28 novembre 2020" nell'ambito della missione U.01-Programma 07 "Elezioni e consultazioni popolari" per sostenere le spese necessarie per l'appuntamento elettorale in argomento;
- n. 435 del 30-11-2020 recante "Variazione al bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2020-2022, sulla base della Legge regionale "Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 approvato con la legge regionale 30 aprile 2020, n. 3, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", approvata nella seduta del 28 novembre 2020";
- n. 441 del 30.11.2020 ha istituito all'interno del Dipartimento Presidenza l'Unità Organizzativa Elettorale che espleta le proprie funzioni con decorrenza dalla data del decreto di indizione delle elezioni fino al termine dell'intero procedimento elettorale;

ha adottato i provvedimenti relativi alle attività connesse ai procedimenti elettorali.

1. FINANZIAMENTO.

L'importo dei rimborsi è calcolato nell'ambito delle risorse finanziarie individuate dalla **Giunta regionale con appositi atti**, sulla base di due distinti parametri: numero di elettori e numero di sezioni elettorali, assegnando a ciascun Comune l'importo di € 1,30 per elettore e € 650,00 per sezione elettorale, oltre all'importo da corrispondere come compenso dei componenti dei seggi elettorali – la cui misura è fissata per legge dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come modificato dall'articolo 6 – comma 1 - lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90.

2. SPESE RIMBORSABILI DALLA REGIONE.

Sono rimborsabili ai Comuni da parte della Regione Calabria le spese riconducibili alle classificazioni, tipologie e titoli di cui alla Circolare F.L. n. 53/21 del Ministero dell'Interno del 11 agosto 2021 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE citata, a cui si fa espresso ed integrale rinvio.

Le spese, se e in quanto legittimamente assunte sono rimborsate, in ogni caso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa.

Le spese destinate ad interventi di sanificazione eccezionale dei locali sedi di seggio elettorale e quelle inerenti la costituzione di sezioni e seggi speciali Covid-19 non sono oggetto di rimborso da parte della Regione in quanto il D.L. 117/2021 ha previsto lo stanziamento di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, come da circolare DAIT n. 53 del 11.08.2021 paragrafo 2.3. Le spese sostenute a seguito dell'indizione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Regione Calabria per il giorno 14 febbraio 2021 (D.P.G.R. n. 135 del 30.11.2020) e del 11 aprile 2021 (D.P.G.R. n. 1 del 4 gennaio 2021) saranno rimborsate previa rendicontazione nelle forme e secondo i criteri esposti nel presente disciplinare, nei limiti del 10% dell'importo massimo spettante a ciascun Comune. Il plafond del 10% è calcolato sui soli parametri numero di elettori e numero di sezioni. Di tali spesa dovrà essere data separata e differenziata esposizione nel rendiconto.

2.1. SPESE PER LE COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI:

La Regione rimborsa gli onorari dei componenti di seggio elettorale stabiliti dall'art. 3 della legge 16.04.2002 n. 62.

Si applicano le misure indicate dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 così come modificato dall'articolo 6 - comma 1 - lettera i) della legge 8 aprile 2004, n. 90, e cioè:

Sezioni ordinarie - Svolgimento delle sole consultazioni elettorali regionali (n.1 consultazione elettorale):

Presidenti di seggio € 150,00

Scrutatori e segretari € 120,00

Sezioni speciali: contributo forfettario determinato nella misura di:

Presidente € 90,00

Scrutatori € 61,00;

Nel caso in cui, insieme alle elezioni regionali, si svolgano anche quelle per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale (2 schede) gli importi degli onorari dei componenti sono così determinati:

Sezioni ordinarie - Svolgimento delle sole consultazioni elettorali regionali (n.1 consultazione elettorale):

Presidenti di seggio € 187,00

Scrutatori e segretari € 145,00

Sezioni speciali: contributo forfettario determinato nella misura di:

Presidente € 90,00

Scrutatori € 61,00;

in quest'ultimo caso la spesa che sarà rimborsata dalla Regione sarà pari alla metà di quella sostenuta rimanendo l'altra metà a carico del Comune stesso.

Come disposto dall'art. del D.L. 117/2021, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nel presente contesto epidemiologico e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19 e degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario, ai componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali spetta, come nel 2020, l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. La maggiorazione non è rimborsabile dalla Regione in quanto a carico dello Stato a valere sul fondo di cui alla Circolare DAIT n. 53/2021.

Gli onorari ai componenti delle sezioni elettorali saranno corrisposti dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto, così come disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza).

Si rappresenta che le stesse non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese in base al modello debitamente compilato in tutte le sue parti, riportante il timbro della sezione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Trattamento di missione: Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell'art. 4 della legge 13.03.1980 n. 70, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato con le limitazioni introdotte dall'articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) e s.m.

I Comuni potranno procedere alla liquidazione di tali spese a seguito di presentazione da parte dei Presidenti di apposita scheda, da loro sottoscritta, conforme all'apposito modello corredata della documentazione fiscale necessaria, e dell'apposita dichiarazione. Sarà, inoltre, necessario allegare al rendiconto apposita scheda predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e sottoscritta dal Responsabile del Servizio attestante la distanza intercorrente tra il Comune di Residenza del Presidente e il Comune di appartenenza della Sezione Elettorale.

2.2. SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

Sono ammesse a rimborso da parte della Regione Calabria le spese sostenute dai Comuni per lavoro straordinario, ivi comprese quelle per l'erogazione dell'eventuale buono pasto, svolto nel periodo appresso indicato.

Le spese indicate saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni, che normalmente sono posti a carico dei Comuni e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. A giustificazione dell'entità dei predetti contributi da versarsi dal comune, l'Amministrazione comunale dovrà produrre, un analitico prospetto nominativo a dimostrazione dell'onere da sostenersi per il titolo in questione, con riserva di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei contributi predetti da allegare al rendiconto.

Relativamente al limite di autorizzazione dello straordinario elettorale, l'art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e le successive modifiche apportate con la legge del 27.12.2013 n. 147 art. 1 dai commi 398 a 401, dispongono che in occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei Comuni, addetto ai servizi elettorali, può essere autorizzato, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario, entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo

individuale di 60 ore mensili. Il periodo è quello intercorrente dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.

Il "monte ore" si ottiene moltiplicando il predetto limite di 40 ore mensili per il numero di persone autorizzate. Il limite medio di spesa si applica solo ai Comuni con più di cinque dipendenti mentre per i Comuni aventi fino a cinque dipendenti, si applica esclusivamente il limite massimo individuale di 60 ore mensili per ciascuna persona. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quelli che si intenda assegnare quale supporto provvisorio.

L'autorizzazione al lavoro straordinario è adottata con determinazione preventiva e deve indicare, per ciascun nominativo di personale autorizzato, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata autorizzazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi; le suddette determinazioni devono essere adottate, per legge, dai Responsabili dei servizi, così come individuati dagli artt. 107, comma 1, e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nell'ambito dello straordinario andrà, inoltre, considerato che è stata abrogata la norma contenuta nell'art. 1 – comma 4 della Legge n. 43/1995, che, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, imponeva ai Comuni di assicurare agli elettori la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore al sabato ed alla domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale.

Le spese per il lavoro straordinario e le altre spese anticipate dai Comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono a carico della Regione, saranno rimborsate posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi nei termini indicati al punto 4.

2.3. SPESE RELATIVE AGLI STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE.

Possono essere rimborsati esclusivamente gli stampati o eventuali prodotti software sostitutivi non forniti dallo Stato o dalla Regione, strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo, comunque, gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

2.4. SPESE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI, PER IL TRASPORTO DEGLI ARREDI DELLE SEZIONI ELETTORALI E PER IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO DELLE CABINE.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'allestimento dei seggi. L'eventuale affitto di locali destinato ai seggi è rimborsato per il solo periodo dal giorno precedente l'insediamento del seggio a quello successivo al termine delle operazioni di seggio. La spesa deve essere dichiarata congrua dal Responsabile del servizio interessato ed il contratto di affitto deve essere preventivamente stipulato per iscritto e registrato.

Il rimborso attiene altresì alle spese relative al trasporto degli arredi delle sezioni elettorali, dai locali di deposito ai seggi e viceversa e per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati, ovvero, con mezzi di proprietà del Comune. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dal Responsabile del servizio interessato.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all'organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali, dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale, nonché le spese relative al recapito di plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei Comuni.

In coerenza con quanto previsto per le altre consultazioni elettorali ed al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche, si individua in almeno dieci anni la vita utile delle cabine elettorali. Pertanto,

sono ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione di cabine elettorali con più di dieci anni e inutilizzabili, o, comunque inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune deve presentare apposita dichiarazione del Responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego della cabina elettorale e l'inutilizzabilità della stessa o, in caso di non superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Si ricorda in proposito che l'art. 2 della legge n. 62 del 16 aprile 2002 ha previsto l'obbligo di dotare la sala delle votazioni di n. 4 cabine di cui una destinata ai portatori di handicap. Tale dotazione, riferita al numero totale delle sezioni presenti su ciascun territorio comunale, è in ogni caso ritenuta il quantitativo massimo di cabine elettorali previsto per ogni singolo Comune.

Pertanto, l'eventuale richiesta di rimborso per la sostituzione, da presentarsi in coerenza con quanto sopra detto, deve anche attestare il numero totale delle cabine elettorali in dotazione al Comune medesimo rispetto al numero dei seggi.

In caso di nolo le relative spese, essendo strettamente connesse con l'organizzazione tecnica delle consultazioni elettorali regionali, saranno interamente ammesse a rimborso.

2.5. SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto indispensabile per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Al fine di un corretto impiego delle risorse pubbliche e in coerenza con quanto previsto per le cabine elettorali, si individua in almeno dieci anni la vita utile dei tabelloni elettorali. Pertanto, saranno ammesse a rimborso esclusivamente le spese sostenute per la sostituzione dei tabelloni elettorali con più di dieci anni di vita ed inutilizzabili. In tali ipotesi il Comune dovrà presentare apposita dichiarazione del responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego dei tabelloni elettorali e l'inutilizzabilità degli stessi, o in caso di mancato superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Sono rimborsabili le spese sostenute per il noleggio dei tabelloni elettorali, qualora debitamente documentate.

2.6. SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI.

Sono rimborsabili le spese per collegamenti telefonici con la Regione e le Prefetture, nei giorni della votazione e per la raccolta dei dati, a condizione che siano contenute e nei limiti strettamente indispensabili. In merito all'eventuale utilizzo di telefoni cellulari non potranno essere rimborsate le spese relative alle ricariche telefoniche per l'impossibilità di riscontrare l'effettivo, esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali.

2.7. SPESE PER LA CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI.

Per l'espletamento di tale servizio si richiamano le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, Direzione centrale per i servizi elettorali, con circolare telegrafica n. 44 del 28 marzo 2001.

2.8. SPESE POSTALI.

Le spese postali, dettagliatamente documentate, inerenti il procedimento elettorale, saranno anticipate dai Comuni e costituiranno oggetto di rimborso, unitamente alle altre spese inserite nella rendicontazione finale e facenti parte degli oneri di servizio parte dei soggetti terzi.

2.9. SPESE ULTERIORI.

Possono essere rimborsate le spese non indicate nella precedente elencazione, purché legittimamente assunte e che siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni, in misura ritenuta congrua dai Responsabili dei servizi interessati. Il rimborso delle spese anzidette dovrà avvenire a condizione che esse riguardino oneri effettivamente sostenuti per

adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, col rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica e la preparazione delle consultazioni. Non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli. Sono escluse le spese derivanti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine presso i seggi elettorali le quali, per loro natura, non possono essere imputate alle Regioni.

2.10. SPESE NON AMMESSE A RIMBORSO.

Non sono rendicontabili e comunque non ammesse a rimborso le spese inerenti a:

- stampati manifesti e software di uso sporadico e scarso contenuto;
- fornitura di nuove cabine elettorali;
- fornitura di nuovi tabelloni per affissioni di propaganda elettorale;
- fornitura di bandiere, transenne, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali, né quelle per l'affitto di locali comunali per dette sezioni o adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale;
- ricariche telefoniche, data l'impossibilità di riscontrare l'effettivo esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali;
- oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per i quali le leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerli.

2.11. RIDUZIONE RIMBORSO IN CASO DI SVOLGIMENTO DI ELEZIONI COMUNALI ABBINATE ALLE ELEZIONI REGIONALI.

Nei casi di abbinamento delle elezioni regionali con le elezioni comunali, la spesa a carico della Regione, sia quella relativa al trattamento economico dei componenti dei seggi, sia quella generale calcolata secondo i suddetti criteri e parametri, sono ridotte della metà.

3. RENDICONTI DEI COMUNI.

Per tutte le forniture e per tutte le prestazioni, le cui spese verranno rimborsate dalla Regione, le Amministrazioni comunali dovranno osservare le norme regolamentari eventualmente adottate dai Comuni, nonché le vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

I Comuni, appena ultimati i pagamenti, dovranno redigere il rendiconto delle spese sostenute ed inviarlo con la massima sollecitudine, e comunque entro il termine di cinque mesi dalla data delle consultazioni a pena di decadenza.

Il rendiconto dovrà pervenire all'indirizzo PEC all'indirizzo elezioniregionali@pec.regione.calabria.it indicando nell'oggetto "**RENDICONTO ELEZIONI 2021 COMUNE DI**", se **sottoscritto con firma digitale dal Responsabile del servizio finanziario;**

Diversamente, qualora sottoscritti con firma autografa Responsabile del servizio finanziario, il rendiconto dovrà essere inviato in busta chiusa e con l'indicazione "**RENDICONTO ELEZIONI 2021 COMUNE DI**" all'indirizzo Giunta Regionale della Calabria – Dipartimento Economia e Finanze – Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici - Provveditorato, Autoparco - Cittadella Regionale - Viale Europa Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro ovvero consegnato a mano direttamente agli uffici del Protocollo Generale del Giunta Regionale della Calabria - Cittadella Regionale - Viale Europa Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro.

Per informazioni sull'attività di rendicontazione si forniscono i contatti dei referenti:

Stefania Battista tel. 0961 – 852020;

Caterina Iania tel. 0961 853914;

Maria Citraro tel. 0961.853745.

Unitamente al rendiconto, ciascun Comune dovrà comunicare l'indirizzo completo, i recapiti telefonici, indirizzo e-mail e/o Pec per le comunicazioni, il nominativo e i contatti del Referente, nonché codice fiscale/partita IVA.

Il rendiconto dovrà avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) Copia conforme delle determinazioni di impegno e degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche dei provvedimenti di autorizzazione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legge n. 8 del 1993 convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Al fine di accelerare le operazioni di rimborso di quest'ultima tipologia di spesa, si invitano i Comuni ad allegare un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, della categoria economica, del numero delle ore complessivamente autorizzate distinte per periodo, del numero delle ore liquidate e dell'aliquota oraria applicata.

b) Mandati di pagamento in originale muniti delle relative quietanze dei percipienti. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno a suo tempo prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.

Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti, sotto la responsabilità dell'ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione.

Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l'avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione degli Uffici Elettorali presso i Comuni fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.

c) Fatture analitiche in originale concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente;

Tali fatture, redatte su carta intestata delle ditte, complete di codice fiscale e regolari agli effetti dell'IVA e dell'imposta di bollo sulla quietanza, dovranno riportare il visto di liquidazione del responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

c) Copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

d) Prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione;

e) Eventuale, ulteriore documentazione che la Regione Calabria vorrà richiedere per accertare, caso per caso, l'ammissibilità a rimborso delle spese dei Comuni, in base alle norme di legge ed alle istruzioni sopra riportate.

La Regione Calabria sottoporrà i rendiconti ad accurato esame e controllo ed accerterà, in base alle norme di legge ed alle presenti istruzioni, la legalità delle singole spese e la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, escludendo dal rimborso quelle spese che non risulteranno ammissibili.

La Regione Calabria potrà richiedere documentazione giustificativa o chiarimenti scritti, assegnando un termine di 30 giorni; procederà al rimborso delle somme rendicontate solo a seguito della presentazione della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

In base all'esito di tale controllo, il Settore Economato provvederà ad emanare apposito decreto dirigenziale formale di rimborso.

4. MODULISTICA

La modulistica per la rendicontazione delle spese è disponibile sul sito internet istituzionale, al link [Elezioni regionali 10/2021](#).